

L'AFFIDO FAMILIARE: UNO STRUMENTO DA DIFENDERE

di Albarosa Talevi



“L'affido è prendere un bambino per mano, percorrere una strada piena di colori, che lo porti sempre più vicino al cuore, vicino al cuore di chi sa amare, e sa cosa vuol dire, essere bambini. L'affido è l'amore di chiunque verso un bambino qualunque.”¹ Così scrivevano i bambini della classe 2° A della Scuola Media di

Ripe² partecipando a un progetto di sensibilizzazione realizzato dall'allora Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Senigallia in collaborazione con il Distretto scolastico n. 6 dal titolo “Lo sviluppo di un territorio solidale: promuovere l'esperienza dell'affidamento familiare”. Eravamo alla fine degli anni '90 e nelle Marche, come

in Italia, era in atto un moltiplicarsi di azioni e interventi finalizzati a promuovere l'istituto dell'affido familiare e sensibilizzare i decisori locali ad orientare le loro scelte verso l'attivazione di interventi e servizi stabili, adeguati e continuativi per migliorare e regolamentare l'attuazione della legge 184/83³. Un processo virtuoso

¹ Elaborati alunni scuole medie in “Immagini e Parole sull'affido familiare”, Regione Marche, 1999, p.135.

² Paese vicino a Senigallia nelle Marche.

³ La Legge 184/1983 e ss.mm., nel disciplinare l'affidamento familiare prevede che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, ciascuno secondo le proprie competenze, «sostengono, con idonei interventi ... i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento ... organizzano ... incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento ... minori» (art. 1, comma 3), e che «intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria» (art. 5, comma 4). Inoltre la legge affida alle Regioni il compito di determinare «condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche» (art. 80, comma 4).

che è proseguito fino all'aggravarsi, dal 2008 in poi, della crisi economica che ha dato origine ad un generale e progressivo disinvestimento nei servizi per la tutela e protezione dell'infanzia.

1. L'ISTITUTO DELL'AFFIDO FAMILIARE E COME FUNZIONA OGGI

L'affido familiare è un provvedimento di accoglienza temporanea per i minorenni. L'istituto dell'affido è la conseguenza di una lunga evoluzione normativa che trova la sua cornice di riferimento all'interno di un'ampia serie di testi legislativi che ne costituiscono la struttura sia teorica che operativa.

Tra i principali documenti la Costituzione Italiana afferma il diritto non negoziabile del minore a essere educato all'interno della famiglia e assegna allo Stato il compito di intervenire a sostegno delle famiglie in difficoltà (articoli 30 e 31).

“ L'affido familiare è un provvedimento di accoglienza temporanea per i minorenni ”

La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia approvata nel 1989⁴ individua la famiglia come nucleo fondamentale della società e l'ambiente naturale per la crescita e il benessere dei bambini e dei ragazzi, purché vivano in una atmosfera di amore e comprensione.

L'istituto dell'affidamento è regolato nello specifico dalla legge n. 184 del 1983 (riformata dalla legge n. 149 del 2001) “Diritto del minore ad una famiglia” e dal Libro Primo del Codice Civile, che individuano i presuppo-

sti per l'attuazione del diritto di ogni bambino di crescere in una famiglia. La novità paradigmatica della L. 149/2001 è appunto la centralità del bambino a cui si attribuisce il diritto a vivere in una famiglia e non il diritto degli adulti, né etero né omosessuale, ad avere un figlio.

Sebbene quindi il bambino abbia diritto a crescere nella sua famiglia d'origine, laddove questa non riesca a garantirlo in modo adeguato si ricorre all'istituto dell'affidamento familiare. L'affidamento dovrà essere temporaneo, al massimo 24 mesi come prevede la legge, prorogabili dall'autorità giudiziaria se necessario, allo scopo di permettere alla famiglia d'origine di superare il suo stato di difficoltà. Alla famiglia d'origine dovranno essere garantiti interventi di aiuto e il diritto di conservare il legame con il bambino, se nell'interesse di quest'ultimo, affinché sia rispettata la sua storia, i suoi legami e tutto ciò che fino al momento dell'allontanamento ha contribuito alla crescita della sua identità. Gli interventi di supporto alla famiglia d'origine e al bambino, necessari per superare il temporaneo stato di difficoltà sono garantiti dalle Regioni e dagli Enti Locali in base alla legge n.328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”⁵.

Nel 2015 è stata promulgata la L. n. 173⁶ con cui si riconosce un importante principio, ovvero il diritto del bambino in affido familiare alla continuità dei rapporti affettivi. Una legge che permette ai bambini di rimanere presso la famiglia affidataria ed essere da questa eventualmente adottati. Prima dell'entrata in vigore di questa legge capitava che i bambini dichiarati in stato di adozione, dopo anni di

permanenza presso una famiglia affidataria, dovessero trovarsi a essere inseriti in un'ulteriore famiglia, nuova e sconosciuta, secondo appunto quanto previsto dalla normativa sulle adozioni.

Tornando alla temporanea difficoltà della famiglia d'origine a crescere in modo adeguato la propria prole va sottolineato che il provvedimento di allontanamento può essere disposto esclusivamente dall'autorità giudiziaria ed è il risultato di un percorso di valutazione, multidisciplinare e collegiale da parte di più soggetti coinvolti. Per questi bambini la legge prevede in via proprietaria che siano collocati in una famiglia idonea all'affido e, solo quando questo non è possibile, in una comunità di tipo familiare o in una struttura educativa adeguata⁷. Decidere di essere una famiglia affidataria è però una scelta complicata perché l'affido è appunto un'accoglienza temporanea di un minore con una storia sempre difficile alle spalle, connotata di esperienze traumatiche con ricadute in parte gravi sul suo sviluppo psicoaffettivo e relazionale. Situazioni difficili dunque nella maggioranza dei casi per le quali trovare famiglie affidatarie disposte a mettersi in gioco e a rimodulare i propri equilibri familiari non è per nulla facile, dovendo anche gestire l'incertezza della durata e del tempo in cui il bambino che accolgono rimarrà presso la loro famiglia.

Va detto inoltre che le famiglie affidatarie non sempre sono adeguatamente supportate da professionisti, psicologi, psicoterapeuti, educatori professionali, dedicati e preparati ad accompagnarle in questo difficile percorso. Purtroppo, infatti, i servizi socio-sanitari territoriali pagano lo

⁴ Riconosciuta dall'Italia con la legge n. 176 del 1991.

⁵ L. n.328 del 2000 disciplina, tra l'altro, i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e gli “interventi di sostegno per i minorenni in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”.

⁶ Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

⁷ Art.2 - Titolo I - bis - Dell'affidamento del minore – L.149/2001.

scotto del progressivo depauperamento di risorse professionali e disinvestimento economico-professionale finendo per essere sottostrutturati e precarizzati. In molti casi questo compito è assunto, oggi più che mai, dalle associazioni di volontariato.

Durante l'affido le famiglie affidatarie si fanno carico delle spese per il mantenimento del minore. Il contributo economico mensile che ricevono dall'ente locale è assolutamente insufficiente a coprire tutte le spese che devono affrontare, che vanno dai vestiti alle visite mediche specialistiche e alle psicoterapie, spesso necessarie per la cura dei danni psico-fisici subiti da questi bambini.

2. LA SITUAZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE IN ITALIA

Gli ultimi dati sui minorenni che vivono fuori dalla famiglia d'origine, pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2017 (si riferiscono al 31 dicembre 2016), indicano che i bambini e i ragazzi accolti in affidamento familiare e nelle case famiglia e nelle strutture residenziali erano, in Italia, 26.615 (al netto dei minori stranieri non accompagnati).

“Purtroppo, infatti, i servizi socio-sanitari territoriali pagano lo scotto del progressivo depauperamento di risorse professionali e disinvestimento economico-professionale finendo per essere sottostrutturati e precarizzati”

Tra questi, accolti in affido familiare erano 14.012, mentre 12.603 venivano ospitati nelle comunità di tipo familiare e nelle altre strutture. Anche se si deve evidenziare che la quota di affidi familiari rispetto a quelli ac-

colti in strutture residenziali, è molto diversa tra Centro-Nord e Sud.

Le motivazioni dell'allontanamento dei bambini e dei ragazzi dalle proprie famiglie d'origine attengono tutte a un'incapacità diffusa e permanente di soddisfare i bisogni educativi, affettivi e di cura dei propri figli a causa di ragioni plurime, tra loro connesse, che vanno dai problemi di salute, dipendenza patologica, disturbi psichici, condotte e stili di vita inadeguati dei genitori, alla disgregazione del nucleo familiare, al maltrattamento, fino alla violenza e all'abuso. Riguardo ai motivi legati a una qualche situazione di violenza diretta o indiretta sul bambino, se cioè si sommano a maltrattamento e incuria anche i motivi più specifici di abuso sessuale e violenza assistita, si arriva a un totale di circa il 12 per cento di bambini fuori famiglia come forma di protezione da una situazione di violenza.

Credo sia importante sottolineare che, in Italia, la condizione di indigenza o difficoltà economica dei genitori o del genitore singolo non è mai una causa sufficiente per agire un allontanamento di un minore.

Dalle analisi comparative dei dati italiani con quelli di altri paesi europei, risulta che il nostro sistema è meno propenso ad allontanare i bambini dalla famiglia di origine.

Allontaniamo di meno perché c'è un gran numero di non interventi, di situazioni sommerse, di bambini che non vengono protetti, oppure allontaniamo meno perché il sistema di tutela italiano nel suo complesso funziona e lavora bene tanto da contenere il ricorso all'allontanamento?

Purtroppo a questa domanda non c'è una risposta perché in Italia non esiste un sistema di monitoraggio e valutazione nazionale di questo fenomeno sociale⁸.

È la mancanza cronica di dati che rende difficile comprendere appieno l'ampiezza e le caratteristiche dell'af-

fido familiare come in generale dello stato di salute della nostra infanzia.

“Dalle analisi comparative dei dati italiani con quelli di altri paesi europei, risulta che il nostro sistema è meno propenso ad allontanare i bambini dalla famiglia di origine”

Una grave carenza che si accompagna al progressivo disinvestimento dalle politiche di tutela e protezione dell'infanzia a cui stiamo assistendo da tempo. Eppure tante sono state le occasioni in cui gli operatori pubblici e privati, impegnati nella tutela dell'infanzia, hanno rappresentato questa situazione e chiesto ai diversi livelli Istituzionali il rispetto di una serie di impegni. Ricordo la campagna “Batti il cinque” del 2014 che chiedeva al governo e alla Commissione Infanzia un impegno politico concreto per l'infanzia in Italia: rispettando i tempi per l'emanazione dei Piani nazionali per l'infanzia, convocando e riconoscendo l'attività dell'Osservatorio Nazionale Infanzia; destinando risorse adeguate a realizzare quanto previsto nel Piano; promuovendo la partecipazione dei ragazzi nella formulazione, attuazione e valutazione del Piano. Richieste analoghe venivano fatte alle Regioni e alle Autonomie locali con preghiera di adoperarsi nei confronti del Governo per la stipula di un Atto d'intesa Stato-Regioni-Autonomie locali sul tema dell'infanzia.

⁸ Ci si riferisce alla necessità di verificare l'efficacia degli interventi di tutela sui minorenni e sulle famiglie in difficoltà, di avere dati periodicamente aggiornati sui minori in affidamento familiare e in strutture, sulle cause degli allontanamenti, sugli esiti dell'affido, sui rapporti con la famiglia di origine, sui percorsi per l'autonomia.



In sintesi, è necessario interrompere l'approccio approssimativo con cui in Italia si stanno affrontando le questioni che riguardano l'infanzia per una strategia di sistema, nazionale, coordinata e continuativa.

Per queste ragioni credo che quando ci troviamo di fronte a casi di cronaca gravissimi, a questioni delicate e complesse dovremmo evitare di schierarci e fare processi sommari ma piuttosto capire, approfondire ricordando che ovunque in Italia, l'affido provvisorio di minorenni a una famiglia diversa da quella biologica, avviene in situazioni rare, nelle condizioni sopra descritte e al netto di

“ In sintesi, è necessario interrompere l'approccio approssimativo con cui in Italia si stanno affrontando le questioni che riguardano l'infanzia per una strategia di sistema, nazionale, coordinata e continuativa ”

una valutazione collettiva in cui hanno un ruolo parti molto diverse e in-

dipendenti: dai genitori, alla scuola, agli operatori dei servizi, ai parenti entro il quarto grado della famiglia d'origine, agli avvocati, ai tutori, ai periti dei Tribunali fino ai Procuratori e ai Giudici.

Pertanto è fondamentale non confondere i singoli casi con il tutto, distinguere i ruoli e le responsabilità, considerare che per tutti gli operatori che lavorano nella tutela dei minorenni l'interesse principale è quello di proteggere i bambini senza chiudere gli occhi, le orecchie ed il cuore, senza allinearsi con alcuni adulti che preferirebbero il silenzio, l'omertà, la tutela di altri poteri.

ALBAROSA TALEVI



Psicologa, mediatrice, esperta nella tutela dei minorenni e nel contrasto alla violenza. Si è occupata di queste tematiche sia in ambito sanitario che della giustizia e dei servizi sociali con un incarico anche presso l'Autorità Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stata direttore scientifico, relatore e docente in numerosi corsi di formazione e convegni a livello regionale e nazionale con pubblicazioni e contributi scientifici nelle tematiche in cui è esperta.